



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0002742**
del 23/02/2018 ore 12:20:57
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/af

Roma, 23 febbraio 2018

Informativa n. 20/2018

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Istituzione Portale Lavoro – Obbligo comunicazione telematica ai sensi art. 1, comma 1, L. n. 12/1979

Gentile Presidente,

come è noto, gli iscritti nell'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili possono svolgere tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, effettuando la preventiva comunicazione agli Ispettorati del Lavoro competenti per territorio, ai sensi dell'art. 1, L. 12/1979.

A partire dal 1 marzo 2018, la comunicazione di inizio attività non potrà più avvenire tramite le tradizionali modalità cartacee ma verrà gestita esclusivamente in via telematica, attraverso la compilazione e l'invio della modulistica informatizzata, che sarà resa disponibile sul portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, all'indirizzo www.ispettorato.gov.it.

L'utilizzo del Portale e delle modalità telematiche ivi previste rappresenta un obbligo soltanto per i professionisti che si accingono a fare la comunicazione per la prima volta, intendendo esercitare le attività giuslavoristiche dal 1° marzo in poi.

Al contempo, si rappresenta vivamente l'esigenza di procedere all'adempimento telematico anche per coloro che già esercitano tali attività, avendo già inviato in passato il modello cartaceo. Infatti, la comunicazione telematica è ritenuta fondamentale non solo per le esigenze di semplificazione e di efficienza amministrativa rappresentate nella Nota ministeriale allegata, ma anche per ragioni sostanziali legate alla possibilità di attestare in modo diretto ed immediato l'avvenuto adempimento dell'obbligo di comunicazione preventiva ex lege 12/1979 (es: ispezione ministeriale, contestazione del cliente o di terzi, validità della copertura assicurativa).

Conseguentemente, in quest'ultimo caso - caratterizzato dall'esistenza di una precedente e tuttora valida comunicazione - l'invio del modello telematico potrà essere effettuato liberamente dal momento dell'attivazione dei servizi telematici del Portale in poi e senza il rispetto di tempistiche particolari, essendo una facoltà e non un obbligo per il professionista interessato.

Dal punto di vista operativo, il Portale sarà accessibile tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). A tal fine, i professionisti interessati sono invitati ad acquisire in tempo le credenziali necessarie, seguendo le procedure indicate dall'Agenzia per l'Italia Digitale all'indirizzo <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>. Si ricorda, a tale proposito, che la normativa contenuta nel Codice dell'Amministrazione Digitale (e nelle regole tecniche emanate per la materia) impone a tutte le pubbliche amministrazioni di offrire l'accesso

ai servizi online tramite SPID. Pertanto, le stesse credenziali SPID ottenute seguendo la procedura richiamata, consentiranno al titolare di accedere ai servizi telematici delle altre pubbliche amministrazioni.

In merito alle modalità di comunicazione, il sistema richiede sostanzialmente la compilazione di una prima parte con i dati anagrafici ed i recapiti del professionista e di una seconda parte con i riferimenti degli ambiti territoriali dell'attività. Per quanto attiene a quest'ultima parte, con particolare riferimento all'espressione "*agli ambiti provinciali in cui sono situate le imprese che hanno affidato la tenuta del LUL al professionista*" riportata nella Nota n. 32/2018 si chiarisce - conformemente alle indicazioni acquisite direttamente presso il Ministero - che la comunicazione telematica deve essere effettuata a prescindere dalla circostanza che il professionista sia effettivamente tenutario del LUL ed in relazione alle province ove siano situate le imprese nel cui interesse si opera.

Si allega la Nota esplicativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 15 febbraio 2018, n. 32 sull'obbligo di comunicazione e sull'istituzione del Portale. Fermo restando che la comunicazione avviene esclusivamente con modalità telematiche, si allega, a titolo dimostrativo, anche una rappresentazione grafica del modello di comunicazione da parte dei professionisti.

Cordiali saluti.

Francesca Maione

